N. R.G. 19770/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Susanna Terni ha pronunciato ex art 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19770/2026 promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio degli Avv.ti [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in *Pt_1* , Via [redacted]

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1* , e *CP_2* *[...]* (C.F. *C.F._2*

RESISTENTI - contumaci

CONCLUSIONI di PARTE RICORRENTE

"- accertare e dichiarare, in capo ai signori Controparte_2 e Controparte_1 , la qualità di eredi puri e semplici del fu Parte_2 e/o accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei signori Controparte_2 e [...] CP_1 dell'eredità del fu Parte_2 , deceduto a Pt_1 il 16.01.2019, ricomprendente la quota di 1/2 dell'immobile sito in Pt_1 , [redacted] piano 1, foglio [redacted] particella [redacted] subalterno [redacted] cat. A/3, classe 3, cons. 3 vani e per l'effetto,

- accertare e dichiarare i signori Controparte_2 e Controparte_1 comproprietari dell'immobile sito in Pt_1 , C.so [redacted] piano 1, [redacted]

particella [redacted] subalterno 12, cat. A/3, classe 3, cons. 3 vani con conseguente ordine di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari dell'emanando provvedimento ai fini della continuità delle trascrizioni, ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione da parte del Parte_1 istante con addebito di spese ai resistenti.

In via istruttoria:

se ritenuto, ordinare ex art. 210 cpc ai resistenti ovvero all'Ufficio del Registro di Pt_1 1 Atti Pubbl. Succ. Rimb. Iva l'esibizione in giudizio della dichiarazione di successione del de cuius Parte_2 registrata in data 03.02.2020 al numero [redacted]/20 e relativi moduli di accompagnamento.

Con vittoria di spese e compensi professionali."

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29.4.2026, il [...] Parte_1 , ha chiesto di accertare nei confronti di [...] CP_1 e Controparte_2 l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Parte_2 , deceduto in Pt_1 il 16 gennaio 2019, e, per l'effetto, la loro qualità di comproprietari dell'immobile sito in Pt_1 , Corso [redacted] piano 1, foglio [redacted] particella [redacted] subalterno 12.

Il Condominio ha dedotto di essere creditore nei confronti dei resistenti per spese condominiali rimaste insolute, credito accertato con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 26478/2025, emesso dal Tribunale di Milano il 12 novembre 2025 e non opposto. Ha inoltre esposto di avere promosso la procedura espropriativa immobiliare R.G.E. n. 168/2026 e che, nell'ambito di tale procedura, è emersa la necessità di assicurare la continuità delle trascrizioni mediante l'accertamento dell'acquisto della qualità di eredi da parte dei chiamati.

I resistenti sono rimasti contumaci e all'udienza dell'1.10.2026 la causa è stata posta in decisione a seguito di discussione ex art 281 sexies cpc

*** *** ***

La domanda è fondata.

Ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. L'accertamento richiede, pertanto, un comportamento che, valutato nella sua oggettiva consistenza e nel contesto in cui è posto in essere, risulti incompatibile con la volontà di conservare la mera posizione di chiamato.

In questa prospettiva deve distinguersi la dichiarazione di successione dalla voltura catastale. La dichiarazione di successione, avendo natura essenzialmente fiscale, non costituisce, di per sé sola, manifestazione univoca della volontà di accettare. La voltura catastale assume invece diversa rilevanza, poiché, oltre a soddisfare finalità tributarie, comporta l'aggiornamento dell'intestazione catastale del bene ereditario in favore del soggetto che vi provvede e si traduce, quindi, in un'attività direttamente riferita al cespite compreso nell'asse.(Cass.11478/21)

Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda non si fonda sulla sola presentazione della dichiarazione di successione. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che tutti i chiamati all'eredità hanno provveduto a effettuare la voltura catastale relativa all'immobile già appartenente al *de cuius,* con conseguente intestazione del bene in capo ai resistenti nelle quote risultanti dalla successione.

Tale circostanza costituisce il dato decisivo. I chiamati non si sono limitati a un comportamento passivo o all'adempimento dell'obbligo fiscale derivante dall'apertura della successione, ma hanno compiuto un'attività specificamente riferita al bene ereditario, diretta a ottenere l'aggiornamento della relativa intestazione catastale conformemente alla devoluzione successoria.

La condotta assume inoltre rilievo nei confronti di ciascun resistente, poiché la voltura risulta effettuata da tutti i chiamati. È pertanto

individuabile, rispetto a ciascuno di essi, un comportamento personale e concreto, riferito al cespite ereditario e coerente con l'assunzione della titolarità derivante dalla successione.

Il comportamento così accertato, per la sua natura e per il suo collegamento con il bene compreso nell'asse, è incompatibile con la mera posizione di chiamato e presuppone l'assunzione della qualità di erede. Ricorrono, pertanto, i presupposti dell'accettazione tacita previsti dall'art. 476 c.c.

Ne consegue che *Controparte_1* e *Controparte_2* hanno acquistato in modo irrevocabile la qualità di eredi di *Parte_2* e che deve essere accolta la domanda di accertamento proposta dal Condominio.

L'accertamento così compiuto consente di assicurare la continuità delle trascrizioni nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare R.G.E. n. 168/2026 indicata dal ricorrente. Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata o consequenziale, nei limiti in cui tende al conseguimento del medesimo risultato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo.

La sentenza è soggetta a trascrizione nei pubblici registri immobiliari

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di *Parte_2* *[...]* da parte dei resistenti *Controparte_2* e *[...]* *CP_1* ai sensi dell'art. 476 c.c.;
- Condanna i resistenti al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida nella somma di euro € 1.696,00, oltre IVA, se dovuta, cpa ed al 15% per rimborso delle spese generali.
- Sentenza soggetta a trascrizione nei pubblici registri immobiliari

Milano, 12 ottobre 2026

Il Giudice
dott. Susanna Terni